

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con un altro soggetto, il quale aderisce al presente ricorso, di due buoni fruttiferi postali ordinari:

- BFP di lire 2.000.000, n. 000.173, emesso l'1.8.86, appartenente alla serie "Q/P";
- BFP di lire 5.000.000, n. 000.062, emesso il 28.7.88, appartenente alla serie "Q/P";

fa presente di aver riscosso i suddetti titoli, rispettivamente per l'importo di € 15.181,07 e di € 28.203,89.

Quanto al BFP di lire 2.000.000, n. 000.173 evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come previsto dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Anche con riguardo al BFP di lire 5.000.000, n. 000.062 fa presente che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto non ha applicato i tassi di interesse indicati sulla tabella posta sul retro del titolo.

Pertanto, ritiene di avere diritto ai rendimenti propri della serie "P" riportati sul buono per tutti e trenta gli anni.

A supporto della sua richiesta, il ricorrente richiama in particolare il Collegio di Coordinamento [decisione n. 5674/13], il quale sviluppando i principi espressi dalla Cass.



S.U., sentenza n. 13979/2007, ha statuito che si deve escludere *“che le condizioni alle quali P.I. si obbliga possano essere invece, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”*.

Soggiunge infine che applicando i criteri riportati nel retro dei buoni e capitalizzando annualmente i rendimenti al netto della ritenuta d’imposta pari al 6,25% per il buono n. 173 e al 12,5% per il buono n. 62, residua a suo favore un importo complessivo di euro 36.303,47.

Il ricorrente chiede pertanto *“di ritenere valide le condizioni originali riportate nel retro del buono n. 62 per tutti e trenta gli anni e, per il buono n. 173, ritenuto valido il timbro modificante i rendimenti per i primi vent’anni di vita del titolo, di riconoscere per gli anni dal 21° al 30° il diritto della parte ricorrente a ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate nel retro dello stesso buono e conseguentemente come dovuti gli importi di di euro 23.311,18 per il buono n. 173, a fronte dei 15.181,07 euro corrisposti [dall’intermediario] (cfr. all. 2), ed euro 56.376,55 per il buono n. 62, a fronte dei 28.203,89 corrisposti [dall’intermediario] (cfr. all. 2) con una differenza in favore degli odierni ricorrenti di euro 36.303,47”*.

Costitutosi, l’intermediario fa presente di aver agito con la diligenza richiesta dalla disciplina applicabile all’attività di raccolta esercitata, avendo, nello specifico, correttamente apposto il timbro sul modulo dei Buoni, il quale sostituisce *in toto* ogni scritta sottostante.

Evidenzia di aver consegnato al sottoscrittore, in modo inequivocabile, i Buoni della serie “Q” rilevando che il d.m. 13/06/1986 stabilisce espressamente che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q], i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986”*, (cfr. art. 5, commi 1 e 2, del d.m.).

Pertanto, all’atto della sottoscrizione dei Buoni, i titolari avrebbero potuto chiarire ogni eventuale dubbio sul suo rendimento usando la normale diligenza.

Inoltre, osserva che la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza e, quindi, i tassi di interesse dei Buoni oggetto del presente procedimento si devono considerare, in ogni caso, come conosciuti con la ordinaria diligenza dai sottoscrittori del Buono medesimo (così, Corte di Cassazione SS.UU. n. 3963/2019, Tribunale di Milano n. 10105/2019).

Con specifico riguardo al BFP n.62 rileva che, il ricorrente, avendo già sottoscritto il BPF n. 173, era già edotto di quali fossero i rendimenti della nuova serie “Q”, ragion per cui nessun affidamento poteva riporre nella tabella stampata a tergo del Buono 62, titolo sottoscritto il 28.7.1988 e recante il riferimento alla serie “Q”.

Soggiunge che per i buoni della serie “Q”, il tasso di rendimento non cambia dal 16° al 30° anno, in quanto muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal 21° anno è semplice, mentre sino al 20° è composto.

La rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo in cui si applica la capitalizzazione semplice.

Osserva in conclusione che il richiamo alla sentenza n. 13979/07, SS.UU. dalla Cassazione, è errato in quanto relativo ad una fattispecie diversa.

L’intermediario chiede pertanto *“di rigettare il ricorso proposto, stante la piena osservanza (...) della normativa di riferimento, dovendosi considerare i Buoni oggetto del ricorso, a tutti gli effetti, appartenenti alla serie “Q”*.

In sede di repliche, il ricorrente osserva che l’intermediario non ha il alcun modo contestato la mancata apposizione dei timbri sul buono n. 62 del 28.7.1988, lasciando pertanto immutata la tabella propria della serie “P”.



Con riferimento al buono n. 173 ribadisce che non risulta modificato il rendimento indicato nella tabella originaria per gli anni dal 21° al 30°, il che ha ingenerato nel sottoscrittore un affidamento meritevole di tutela.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

In particolare, il ricorrente lamenta la non correttezza dei rimborsi effettuati.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Orbene, per quanto concerne il BFP n. 173 la controversia in esame concerne in primo luogo l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dalla ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P".

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Quanto invece al BFP n. 62, dall'esame della documentazione versata in atti si rileva che le condizioni stampate sul retro dei titoli erano quelle relative ai buoni fruttiferi della serie "P", in vigore dal 1/7/1984 al 30/6/1986 senza l'apposizione di alcun timbro, mentre sul fronte dello stesso risulta indicata la serie "Q".

Come più volte affermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5675/13) e dai Collegi territoriali, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, prevalgono le condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori; tanto, in ossequio anche a quanto affermato dalle Sezioni Unite nel senso che la *promissio* ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (cfr. Coll. Bari, dec. n. 8972/19).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 7985 del 30 aprile 2020

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale n. *62 applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, nonché al rimborso del buono fruttifero postale n. ***173 applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI